

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE

TRA

Il Comune di Carpignano Sesia (Provincia di Novara), con sede in Piazza Volontari della Libertà n. 4 (C.F. 80005390036), in persona del Sindaco pro-tempore Christian Massara, di seguito denominato "**Ente Capofila**";

L'Unione Bassa Sesia, con sede legale in Casaleggio Novara, Via Umberto I n. 5 (C.F. 94039360030), in persona del Presidente pro-tempore Isabella Demarchi;

Il Comune di Arborio (Provincia di Vercelli), con sede in C.so Umberto I n. 1 (C.F. 00374100022), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Annalisa Ferrarotti;

Il Comune di Sizzano (Provincia di Novara), con sede in Corso Italia n. 10 (C.F. 80001390030), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Celsino Ponti;

Il Comune di Landiona (Provincia di Novara), con sede in Via XI Febbraio, n. 16 (C.F. 80001370032), rappresentato dal Sindaco pro-tempore Fabio Barbero;

di seguito congiuntamente denominati "gli Enti Aderenti".

PREMESSO CHE:

- L'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 consente agli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- La Legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale) e la Legge Regionale (Piemonte) 21 ottobre 2021, n. 19 (Testo unico in materia di Polizia locale) disciplinano le funzioni di Polizia Locale e ne incentivano le forme di gestione associata;
- In data 27 febbraio 2023 era stata stipulata una precedente convenzione per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale tra i Comuni di Carpignano Sesia (allora capofila), Arborio, Lenta, Sizzano, Landiona e l'Unione Bassa Sesia13, con decorrenza dal 01.03.2023;
- Con verbale della Conferenza dei Sindaci del 13 dicembre 2024, si è preso atto della volontà del Comune di Lenta di recedere dalla convenzione a partire dal 1° gennaio 2025, a causa della cessazione dal servizio del proprio agente e della decisione di non sostituirlo;
- Gli Enti Aderenti hanno manifestato la ferma volontà di proseguire la gestione associata, ritenendola uno strumento efficace per garantire un presidio integrato del territorio e una razionale gestione delle risorse;
- Gli Enti Aderenti intendono, di comune accordo, ridefinire i rapporti convenzionali in essere con decorrenza dal 01.01.2026 sulla base della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I - OGGETTO, FUNZIONI, FINALITÀ E DURATA

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 2 - Funzioni e Servizi Associati

1. Lo svolgimento della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale, prevede la gestione in forma associata dei seguenti servizi:

- a) Servizio di vigilanza, controllo, regolamentazione e disciplina del traffico;
- b) Vigilanza sull'applicazione di leggi e regolamenti, controllo edilizio (per quanto non di competenza del servizio tecnico) e, più in generale, dell'uso del territorio;
- c) Rilevazione degli incidenti stradali;
- d) Attività di Polizia Giudiziaria;
- e) Gestione e manutenzione delle tecnologie e del parco macchine e programmazione operativa del personale;
- f) Stesura di atti amministrativi del servizio, compreso il rilascio di autorizzazioni per sosta e transito;
- g) Notificazione di atti comunali e di altri Enti Pubblici;
- h) Fase istruttoria relativa a pratiche anagrafiche, compresi sopralluoghi per verifiche domiciliari;
- i) Gestione S.U.A.P. per la parte relativa alle attività commerciali e agli esercizi di somministrazione.

Art. 3 - Finalità

1. La gestione associata ha lo scopo di realizzare un servizio coordinato ed efficiente di Polizia Locale, ottimizzando l'impiego del personale e delle risorse strumentali e uniformando le metodologie di intervento sull'intero territorio degli Enti Aderenti.
2. Il Comune di Carpignano Sesia è individuato quale Ente Capofila.

Art. 4 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di un anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza naturale al 31 dicembre 2026. Potrà essere rinnovata con il consenso unanime degli Enti Aderenti, espresso tramite apposite deliberazioni consiliari prima della scadenza.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - Organi della Convenzione

Sono organi della convenzione:

- a) La Conferenza dei Sindaci (o loro delegati) degli Enti Aderenti;
- b) Il Comandante, Responsabile del Servizio associato.

Gli Enti possono farsi assistere in sede di Conferenza dai rispettivi Segretari Comunali.

Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci sono riportate in verbale redatto dal Segretario dell'Ente Capofila o dal Comandante a ciò delegato.

Art. 6 - Competenze degli Organi

1. La Conferenza dei Sindaci svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Spetta in particolare alla Conferenza:
 - a) Esaminare le richieste di adesione alla convenzione da parte di altri enti;
 - b) Definire i criteri per la suddivisione dei beni strumentali in caso di scioglimento;
 - c) Definire modalità e criteri per acquisti di beni e attrezzature in comune;
 - d) Approvare le eventuali modifiche ai contenuti della convenzione;
 - e) Monitorare i costi complessivi dei servizi ai fini della programmazione e del riparto.
2. Il Comandante è responsabile della gestione operativa, tecnica e amministrativa del servizio associato e dell'esecuzione degli indirizzi della Conferenza. Compete in particolare al Comandante:
 - a) L'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei Servizi;
 - b) L'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;
 - c) L'omogeneizzazione dei regolamenti di Polizia Locale da sottoporre agli Enti;
 - d) La definizione dei programmi di formazione del personale;

- e) Relazionare sull'attività svolta alla Conferenza dei Sindaci annualmente e ogniqualvolta richiesto.

Art. 7 - Sede dell'Ufficio Unico

L'Ufficio Unico del Servizio di Polizia Locale è istituito presso il Comune di Carpignano Sesia, in Piazza Volontari della Libertà n. 4, il quale mette a disposizione i locali idonei.

Art. 8 - Personale

1. Il personale dedicato al servizio associato rimane dipendente del proprio Ente di appartenenza ma è funzionalmente assegnato all'Ufficio Unico.
2. La dotazione organica iniziale è così composta:
 - **Comune di Carpignano Sesia:**
 - N. 1 Agente di polizia locale - Area Istruttori
 - N. 1 Agente di Polizia Locale - Area Istruttori
 - N. 1 Collaboratore amministrativo per 18 ore settimanali
 - **Comune di Arborio:**
 - N. 1 Vice Commissario di Polizia Locale - Area Funzionari
 - **Comune di Sizzano:**
 - N. 1 Ispettore di Polizia Locale – Area Istruttori
 - **Comune di Landiona:**
 - Posto attualmente vacante
 - **Unione Bassa Sesia**
 - N. 1 Commissario di Polizia locale - Area Funzionari
3. Le parti concordano di individuare quale Comandante, Responsabile del Servizio, il Funzionario di polizia locale più alto in grado.
4. Il decreto di nomina del Responsabile del Servizio, adottato dal Sindaco del Comune Capofila e dovrà essere recepito con decreto dai Sindaci di tutti gli Enti Aderenti.
5. La Conferenza dei Sindaci può riunirsi e individuare di comune accordo quale Responsabile altro dipendente, purché inquadrato nell'Area Funzionari ed Elevate Qualificazioni.
6. La mancata sostituzione del personale cessato dal servizio da parte di un Ente convenzionato comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione per l'Ente medesimo, con effetto dal 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione. È fatta salva la facoltà dell'Ente di presentare un'istanza motivata alla Conferenza dei Sindaci, la quale, con deliberazione unanime, ha la potestà di consentire la permanenza dell'Ente.
7. Per il buon funzionamento del servizio, i trattamenti economici relativi al salario accessorio del personale dovranno tendere alla definizione di principi uniformi, nel rispetto dei sistemi di valutazione e delle contrattazioni decentrate dei singoli Enti, adeguandosi alle linee di indirizzo adottate dalla Conferenza dei Sindaci e previste dal CCNL Funzioni Locali.

Art. 9 - Poteri e Funzioni del Comandante sul Personale

1. Al Comandante è attribuita la competenza disciplinare sul personale funzionalmente assegnato, limitatamente alle sanzioni del richiamo verbale e del richiamo scritto, nel rispetto delle procedure previste

dai vigenti CCNL. Per sanzioni più gravi, trasmette gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Ente di appartenenza del dipendente.

2. Il Comandante è responsabile della valutazione della performance individuale del personale del servizio associato, secondo i sistemi vigenti presso l'Ente di appartenenza di ciascun dipendente. Provvede a compilare e trasmettere le schede di valutazione a ciascun Ente.

Art. 10 - Beni Strumentali

1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli già in dotazione alla convenzione preesistente e quelli eventualmente acquistati.
2. Nello svolgimento dei servizi vengono impiegati gli automezzi di proprietà dei singoli Enti, regolarmente assicurati dai proprietari.
3. L'Ente Capofila cura la custodia e la gestione delle attrezzature in dotazione, garantendone la manutenzione, i cui costi sono ripartiti secondo il successivo Art. 13. In caso di scioglimento della convenzione, le attrezzature acquistate in comune saranno suddivise previo accordo.

CAPO III - GESTIONE DATI, FINANZIARIA E PROVENTI

Art. 11 - Gestione Sistemi di Videosorveglianza e Trattamento Dati (GDPR)

1. Ciascun Ente Aderente rimane autonomo Titolare del trattamento per i dati raccolti tramite i propri impianti.
2. Ai fini della presente convenzione e per le sole finalità di cui all'Art. 2, gli Enti Aderenti agiscono in qualità di **Contitolari del trattamento**, ai sensi dell'art. 26 del GDPR. La presente convenzione costituisce l'accordo interno che definisce le rispettive responsabilità.
3. L'accesso alle immagini è consentito unicamente al personale del servizio associato, formalmente autorizzato e istruito.
4. Le immagini registrate saranno conservate per un periodo massimo di **7 (sette) giorni**, salve specifiche richieste dell'autorità giudiziaria.
5. Ciascun Ente è responsabile dell'installazione nel proprio territorio di idonea cartellonistica ("informativa minima")

Art. 12 - Accesso agli Archivi Informatici

1. Saranno resi disponibili per tutti gli Enti convenzionati, per motivi di servizio, i collegamenti e/o gli accessi funzionali alle banche dati di interesse (es. PRA, Motorizzazione Civile, SUAP, Anagrafe)

Art. 13 - Definizione dei Costi di Gestione

1. I costi complessivi della gestione associata ("Costo Totale di Gestione"), da utilizzarsi quale base per il riparto, sono costituiti da:
 - a) **Spese del personale:** I costi relativi a *tutto* il personale (art. 8), comprensivi di retribuzione fondamentale e accessoria, oneri previdenziali e assistenziali, indennità di funzione e di risultato per il Comandante, anticipati dall'Ente di appartenenza.
 - b) **Spese di funzionamento:** I costi per l'acquisizione di beni e servizi, uniformi e vestiario, manutenzione dei mezzi e strumenti operativi.
 - c) **Spese di investimento:** I costi per l'acquisto di nuovi mezzi, tecnologie o attrezzature, purché preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci.
2. Il "Costo Totale di Gestione" sarà finanziato secondo il meccanismo combinato (compensazione proventi e riparto) definito nei successivi articoli.

Art. 14 - Gestione Proventi da Sanzioni al Codice della Strada

1. La gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada, accertate sull'intero territorio degli Enti Aderenti, è svolta in forma centralizzata dall'Ente Capofila.
2. L'Ente Capofila cura l'intero procedimento sanzionatorio, compresa la notifica, la gestione dei ricorsi e la riscossione (sia volontaria che coattiva).
3. L'incasso dei proventi è effettuato su un conto corrente unico intestato all'Ente Capofila, che opera quale sostituto di incasso per gli altri Enti.
4. L'Ente Capofila cura la puntuale contabilizzazione dei proventi netti (al netto delle spese di notifica e riscossione) effettivamente riscossi, distinguendoli per territorio di accertamento.
5. In applicazione di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e nei limiti consentiti dall'art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli Enti Aderenti convengono che: a) una quota pari al 50% (cinquanta per cento) del *monte totale* dei proventi netti riscossi sull'intero territorio di *tutti* gli Enti convenzionati, sia destinata al finanziamento solidaristico del "Costo Totale di Gestione" (di cui all'Art. 13), portandola in diminuzione dello stesso; b) la restante quota del 50% (cinquanta per cento) dei proventi netti riscossi sia di esclusiva spettanza del Comune sul cui territorio è stata accertata la violazione e sarà ad esso trasferita per l'adempimento dei vincoli di destinazione di cui all'art. 208 del Codice della Strada.
6. In caso di procedure di riscossione coattiva (ruoli), le somme introitate saranno gestite e ripartite secondo i medesimi criteri di cui al comma 5.
7. L'Ufficio di Polizia Locale, per il tramite dell'Ente Capofila, fornirà alla Conferenza dei Sindaci un prospetto semestrale degli incassi (proventi netti) rilevati su ciascun territorio comunale.

Art. 15 - Rendicontazione e Regolazioni Finanziarie

1. L'Ente Capofila predispone il rendiconto annuale della gestione e lo trasmette a tutti gli Enti Aderenti a mezzo PEC entro il 31 marzo dell'anno successivo.
2. Il rendiconto deve contenere il dettaglio analitico delle seguenti voci:
 - a) Il "Costo Totale di Gestione" (ex art. 13);
 - b) Il "Monte Totale Proventi Netti Riscossi" (somma dei proventi di tutti gli Enti);
 - c) La quota del 50% (punto b) destinata a finanziamento (ex art. 14.5.a);
 - d) Il "Costo Netto Residuo", calcolato come (Costo Totale, punto a) - (Quota 50% Proventi a finanziamento, punto c);
 - e) La "Quota Netta a Debito" di ciascun Ente, ottenuta ripartendo il "Costo Netto Residuo" (punto d) in base alla popolazione residente (dati ISTAT al 31 dicembre dell'anno precedente); Il rendiconto dovrà inoltre fornire, a fini conoscitivi, lo scorporo statistico di tale quota netta nelle componenti di spesa (personale, funzionamento, investimento), calcolato applicando la medesima proporzione percentuale del "Costo Totale di Gestione" (punto a).
 - f) La "Quota Proventi Vincolata" (il 50% territoriale, ex art. 14.5.b) da riversare a ciascun Ente.
3. Entro 30 giorni dalla trasmissione del rendiconto, dovranno essere effettuate le seguenti regolazioni finanziarie:
 - a) Ciascun Ente Aderente provvederà al versamento della "Quota Netta a Debito" (punto 2.e) in favore dell'Ente Capofila.
 - b) Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto pagamento della quota di cui al punto 3.a, l'Ente Capofila provvederà alla liquidazione e al pagamento della "Quota Proventi Vincolata" (punto 2.f) spettante a ciascun Ente Aderente.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Impegni degli Enti Associati

1. Gli Enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la presente convenzione, nonché ad assicurare la massima collaborazione.

Art. 17 - Adesioni di Nuovi Enti

1. Eventuali nuove richieste di adesione saranno valutate dalla Conferenza dei Sindaci e dovranno essere approvate dai Consigli di tutti gli Enti Aderenti.

Art. 18 - Recesso

1. Il recesso unilaterale è consentito e deve essere deliberato dal Consiglio dell'Ente recedente e comunicato a tutti gli altri entro il 30 settembre, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 19 - Norma di Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), Polizia Locale (L. 65/1986 e L.R. 19/2021) e trattamento dati (GDPR 2016/679).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE DI CARPIGNANO SESIA (ENTE CAPOFILA)

L'UNIONE BASSA SESIA

IL COMUNE DI ARBORIO

IL COMUNE DI SIZZANO

IL COMUNE DI LANDIONA
